



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

CORTE DEI CONTI



0000121-16/01/2013-SC_MAR-T71-P

PER

LE MARCHE

Prot. N° *Allegati*

 Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000018 | 30/01/2013
| CAL_MARCHE | A

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di **CASTELFIDARDO** - nota prot. n. 14220 in data 11.12.2012.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 1/2013/PAR approvata nell'adunanza del 9 gennaio 2013 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(*dott. Carlo Serra*)





Deliberazione n. 1 / 2013 / P.A.P.

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 9 gennaio 2013

composta dai magistrati:

- Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f.
- Cons. Andrea LIBERATI - Componente
- Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore

* * *

PARERE

COMUNE DI CASTELFIDARDO

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12

luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16
giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata
nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i



criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Castelfidardo con nota in data 11 dicembre 2012 pervenuta a questa Sezione in data 14 dicembre 2012 ed assunta in pari data al protocollo (n. 2880);

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

F A T T O

Il Comune di Castelfidardo con nota a firma del suo Sindaco ha formulato, ai sensi dell'art.7 comma 8 della L.131/03, una articolata richiesta di parere in ordine alla possibilità di ravvisare una posizione di garanzia dell'Ente – e connessi profili di responsabilità – a fronte di una attività svolta, in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale sanciti dall'art. 118 u.c. Cost. e dall'art. 3 u.c. Dlgs 267/00, da soggetti ascrivibili al c.d. Terzo Settore.




Premesso, in particolare,

- che il Comune di Castelfidardo sta predisponendo un regolamento comunale che, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, è finalizzato a valorizzare gli interventi del c.d. Terzo Settore nelle attività e nei servizi di interesse generale, riconoscendo ed incentivando il ruolo delle formazioni sociali (singoli e famiglie) e degli enti no profit;

- che, nell'ambito di detta attività, particolare attenzione è stata posta alla problematica relativa alla corretta individuazione dei soggetti cui compete l'assolvimento di obblighi di sicurezza ed carico dei quali, conseguentemente, possano imputarsi profili di responsabilità - anche amministrativo-contabile - in caso di omessa e/o non compiuta predisposizione di cautele volte ad evitare danni a terzi;

il Comune istante chiede di conoscere il motivato parere della Sezione in ordine a plurimi profili e, segnatamente,:

- alla possibilità di porre in via esclusiva a carico del soggetto sussidiario (id est soggetto che interviene per assicurare l'attività ovvero il servizio di interesse generale, sia esso un'associazione, un comitato, una fondazione, una cooperativa sociale ovvero anche un solo cittadino) la posizione di garanzia ed i conseguenti profili di responsabilità;
- alla sussistenza, di contro, di un concorrente obbligo di controllo e di vigilanza da parte del soggetto sussidiato (id est del soggetto pubblico quale ente esponenziale degli interessi coinvolti e titolare del bene pubblico oggetto di valorizzazione da parte del privato);
- alla applicabilità, in particolare, a carico dell'Ente - in siffatti casi - della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di quella sui c.d. cantieri mobili come disciplinata dal Dlgs 81/2008;
- alla necessità, in ogni caso, di idonee previsioni regolamentari che, con precipuo riguardo alla tematica della sicurezza e della responsabilità verso terzi, pongano espressamente a carico del privato l'obbligo dell'osservanza di precetti normativi nonché di regole



cautelari scritte;

- alla correlata doverosa attivazione da parte dell'Ente di controlli e verifiche circa il puntuale adempimento dei predetti obblighi;
- alla configurabilità di profili di responsabilità amministrativo-contabile a carico del soggetto sussidiario nonché di quello pubblico (funzionario o amministratore locale) che abbia attivato o sostenuto siffatte iniziative sussidiarie.

In chiave meramente problematica e con dovizia di argomentazioni, il Comune richiedente, nell'offrire alla attenzione della Sezione i principi elaborati in materia dalla dottrina e dalla giurisprudenza pare propendere per una interpretazione volta a circoscrivere, in senso fortemente restrittivo, gli ambiti di responsabilità del soggetto pubblico.

Tanto premesso in fatto si osserva.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere




oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva il Collegio, chiamato alla previa deliberazione della ammissibilità della richiesta di parere, rileva che la stessa è stata inviata direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione, ancorchè istituito con L.R. 10 aprile 2007 n.4, così come statuito dall'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

Nondimeno, confermando il proprio orientamento, il Collegio ritiene la richiesta ammissibile atteso che la formulazione della disposizione richiamata - a mente della quale la richiesta di parere è di norma rivolta tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito - non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo benché sia auspicabile il "filtro" dell'organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione come modificato dall'art.7 della legge costituzionale 3/01.

Parimenti, nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dal Comune - ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti,Sez.Aut.del.13/07) - ed è sottoscritta dal




Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.

A diverse conclusioni deve, tuttavia, pervenirsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva.

La richiesta medesima, invero, non può ritenersi riconducibile alla nozione di contabilità pubblica - quale enucleata e rigorosamente circoscritta dapprima dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la nota deliberazione n. 5/2006 nonché successivamente dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n.54/2010 - stante l'impossibilità di estendere la funzione di cui all'art. 7 L. 131/01 a tutti i settori dell'azione amministrativa.

A tal riguardo, anche al fine di non immettere la Corte dei conti nei processi decisionali degli Enti territoriali, si è, invero, evidenziato che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva ha *"un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli"* (cfr. 5/AUT/2006).

Nella medesima prospettiva si è ulteriormente precisato che sono, altresì, ascrivibili alla materia che ne occupa i quesiti *"connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della*



finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (54/CONTR/2010).

Ebbene la richiesta formulata dal Comune di Castelfidardo e le plurime questioni in cui la stessa si articola afferendo esclusivamente a profili dell'agere amministrativo cui possono riconnettersi responsabilità civile e/o amministrativo contabile dell'Ente e dei suoi agenti appare estranea alla nozione di contabilità pubblica rilevante *ex lege* 131/03 .

Sotto altro profilo, comunque afferente ai requisiti di ammissibilità della richiesta di parere, giova, inoltre, evidenziare la potenziale interferenza della funzione consultiva con la funzione giurisdizionale.

Il carattere dirimente della questione preliminare – risolta negativamente – esime dalla valutazione del merito.

P.Q.M.


la Sezione dichiara l'inammissibilità della richiesta di parere.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Castelfidardo.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 9 gennaio 2013.



Il relatore

Valeria Franchi



Il Presidente f.f.

Fabio Gaetano Galeffi



Depositato in segreteria in data 14 GEN. 2013

Dr. Carlo SERRA

